

Prot. 126389 del 09/08/19

195 ODV

C.F. 92007640532

Allegato "A" del n. 34.320 di Raccolta
COMITATO PER LA VITA - ODV
STATUTO

adeguato alle nuove disposizioni D. Lgs. 117/2017

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Precedentemente all'emanazione del D.Lgs n. 117 del 3/07/2017, con atto ai rogiti notaio Dr. Giorgio Ciampolini, in data 23 marzo 1983, è stata costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, denominata "Comitato per la Vita - O.n.l.u.s." retta da un proprio statuto che ora viene modificato nel nuovo testo che segue, per adeguarlo ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore Cts") e successive modifiche, conseguentemente si deve intendere ora già costituita una libera associazione denominata "COMITATO PER LA VITA - ODV", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia, qui di seguito denominato " Il Comitato".

Il Comitato utilizzerà l'acronimo ODV nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Scopo, oggetto sociale, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terze persone anche non associate o altri enti associati:

attività culturali d'interesse sociale con finalità educative, erogazioni di denaro, beni o servizi in favore di enti ospedalieri nonché a sostegno di attività di interesse generale a norma del richiamato art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera d e u.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Comitato al fine di favorire il contenimento della diffusione delle malattie tumorali, agevola la prevenzione, la diagnosi, la cura ed il miglioramento delle condizioni generali dei malati.

A tal fine si propone il raggiungimento, anche per mezzo di raccolta pubblica di fondi, dei seguenti scopi:

- reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumenti ed attrezzature mobili od immobili da consegnare in uso gratuito oppure donare ai Presidi Ospedalieri della Provincia di Grosseto ed eventualmente ad altri istituti di cura che saranno di volta in volta ritenuti opportuni, atti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie tumorali;
- sostenere le spese o quote di spese per contribuire alla formazione specifica e alla qualificazione di personale medico e paramedico alle dirette dipendenze, preferibilmente a tempo pieno, di istituti per la cura di malattie tumorali, sia in Italia che all'Estero;
- contribuire alla formazione di personale medico e paramedico finalizzata alla spe-

cializzazione nel campo oncologico, attraverso l'istituzione di borse di studio o altri contributi;

- promuovere o curare iniziative per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria in campo oncologico;
- promuovere la ricerca scientifica in campo oncologico, sia direttamente che partecipando ad iniziative sanitarie;
- collaborare, ove ritenuto necessario, con Enti, Fondazioni, ed istituti, sia a carattere locale che nazionale, che abbiano scopi analoghi od affini a quelli contemplati nel presente statuto;
- offrire agli Enti Ospedalieri ed alle Autorità Sanitarie Locali la migliore collaborazione che fosse richiesta per il raggiungimento degli scopi anche per mezzo dello stanziamento di fondi;
- organizzare e gestire centri medici di diagnostica specialistica strumentale e di assistenza;
- operare anche in collaborazione con enti e organizzazioni attività di rilevazione statistica al fine di monitorare l'andamento delle malattie tumorali;
- organizzare incontri, seminari o convegni per la promozione della cultura medica specialistica con valenza locale, nazionale o internazionale;
- predisporre pubblicazioni informative e notiziari specialmente riferiti alla prevenzione delle malattie tumorali.

Qualora il Comitato venisse istituito quale erede o beneficiario di legali o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite per gli scopi del Comitato.

E' espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate e per il perseguimento di finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 3 – Sede

Il Comitato ha sede in Grosseto .

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in altro Comune.

Articolo 4 – durata

Il Comitato ha durata illimitata.

Articolo 5 – Soci del Comitato

I Soci del Comitato sono persone fisiche maggiori di età ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal co. 2, art 32 Cts. Il Numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (com. 1 art. 32 Cts).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,

a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci hanno uguali diritti, qualunque ne sia la loro origine. I Soci versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell'importo delle rispettive quote.

I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dal Comitato per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Comitato terrà un registro dei Soci, terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato.

Gli Associati hanno diritto di prendere visione dei bilanci in occasione della convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno approvazione bilancio, e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

E' fatto divieto di trasferire, per atto tra vivi e mortis causa, il contributo associativo ed il diritto connesso; il contributo medesimo, inoltre, non può essere rivalutato, trattandosi di quote o contributi associativi devoluti a fondo perduto.

Il domicilio dei soci, per quanto concernente i loro rapporti con il Comitato, è quello risultante dal libro dei Soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e la qualifica di associato si perde:

a) per volontarie dimissioni da comunicarsi al Comitato con preavviso di almeno due mesi;

b) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni al presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Nel caso previsto alla lettera b) è ammesso ricorso all'Assemblea nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'esclusione.

Articolo 6 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Comitato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-

bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato.

Articolo 7 – Lavoratori

Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 8 – Mezzi finanziari

Il Comitato trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:

- le quote associative dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 9 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato dei Probiviri

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci:

- delibera su quanto concerne il raggiungimento dello scopo sociale, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- approva il rendimento economico e finanziario, presentato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- nomina il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso inviato per mezzo lettera ordinaria o per altri mezzi telematici contenente l'ordine del giorno, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro dei soci. Copia dell'avviso deve essere affisso anche nella sede sociale

L'assemblea può avere luogo presso la sede sociale o nel luogo prescelto dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà essere validamente costituita e deliberare, anche in mancanza delle anzidette formalità, qualora siano presenti tutti i soci e siano pure presenti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di comprovata urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedirsi il giorno prima.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, e ciò ad insindacabile giudizio del Presidente e del Consiglio Direttivo, il termine di cui al precedente comma potrà essere di nove mesi.

La convocazione dell'assemblea deve, altresì essere eseguita senza ritardo quando è inoltrata richiesta da parte del venti per cento dei soci oppure esistano le condizioni ai sensi di legge.

Alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con la quota sociale versata prima della formalizzazione della convocazione dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può farsi rappresentare per delega.

Articolo 11 – Delibere dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Vice Presidente o da un Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

L'assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

Trascorse 24 ore da quella indicata nell'avviso di convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti purchè sia presente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per modificare l'atto costitutivo, lo statuto, lo scioglimento del Comitato e la nomina o la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri occorrono il voto favorevole dei due terzi dei presenti e la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.

La nomina delle cariche sociali, quando non avvenga per acclamazione unanime, si fa a scrutinio segreto; risultano eletti coloro i quali riportano la maggioranza relativa dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi, modi e termini di legge.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da nove (9) a diciassette (17) membri, eletti fra i soci per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

I consiglieri che nel corso dello stesso esercizio risultano assenti ingiustificati per tre volte anche non consecutive, ai lavori del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo non deve procedere alla loro sostituzione fino al termine dell'ordinario mandato.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri nominati dall'assemblea dei Soci scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Artico 13 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è investito, dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quanto tassativamente riservato all'Assemblea o altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il Consulente Medico e il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio Direttivo potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali affidare particolari compiti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare altre persone su invito di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea entro i termini di cui all'art. 10 del presente statuto.

Articolo 14 – Rappresentante legale del Comitato

La rappresentanza legale del Comitato spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, ai Vice presidenti la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente esegue le direttive del Consiglio ed ha, tra le altre, la facoltà di incassare e ritirare somme e titoli, nonché svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o privato; la firma può essere attribuita congiuntamente o disgiuntamente su decisione del Consiglio Direttivo a quella del Presidente anche ad altri componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15 – Riunione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con lettera spedita almeno cinque giorni prima della seduta e, nei casi di urgenza, con chiamata telefonica o per mezzo di fax o altri strumenti telematici almeno due giorni prima della seduta medesima, al domicilio di ciascun componente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alla cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri é generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 - Segretario del Comitato

Il Segretario del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

In caso di suo impedimento, ovvero per sua delega, egli potrà essere sostituito da uno o più consiglieri del Comitato.

Le funzioni amministrative-contabili saranno curate dal Segretario e dal Presidente con la collaborazione di componenti del Consiglio Direttivo appositamente nominati e con la collaborazione di persone e di strutture esterne appositamente incaricate.

Articolo 17 – Collegio dei Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisore dei Conti é composto da tre membri effettivi due supplementari, eletti dall'assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica ed é rieleggibile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente del Comitato entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procederà alla nomina del Suo Presidente.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività del Comitato.

I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, e per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi eletti scadono con quelli in carica.

Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria del Comitato.

Il Collegio dei Revisori redige per l'assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.

Articolo 18 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e non possono decadere prima di essere regolarmente sostituiti.

Il Collegio dei Proviviri eleggerà nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi del Comitato o che riguardino eventuali controversie sull'applicazione del presente statuto.

Il Collegio inoltre delibera sui conflitti di carattere organizzativo ed ogni altra difficoltà o divergenza che sorga nell'ambito del Comitato.

Il Collegio dei Proviviri giudicherà inappellabilmente.

L'adesione al Comitato comporta l'accettazione della clausola arbitrale a tutti gli effetti, per patto espresso derogativo anche alle norme in materia.

Articolo 19 – Il Consulente Medico

Il Consulente Medico, oltre che dell'eventuale Comitato Tecnico Scientifico, parteci-

pa ai lavori del Consiglio Direttivo e partecipa con voto consultivo se non componente del Consiglio stesso.

Il Consulente Medico è di norma un addetto alla cura e prevenzione di malattie oncologiche nell'ambito di strutture pubbliche; egli, nell'espletamento del suo mandato, può avvalersi della collaborazione, sia consultiva che occasionale, di tutti gli esperti ritenuti a suo giudizio idonei ai compiti assegnati e che prestino disinteressatamente la loro opera.

Articolo 20– Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di consulenza in materie scientifiche di interesse per il Comitato ed è formato da esperti in ricerca oncologica.

E' nominato dal Consiglio Direttivo il quale ne determina, ad ogni rinnovo, il numero dei membri.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Consulente Medico.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Condizioni di ineleggibilità e gratuità delle cariche

Sono ineleggibili a componenti degli organi sociali coloro che risultano componenti di organi sociali di altre associazioni similari o di partiti politici o ricoprono incarichi apicali di **ASL**.

I componenti dei suddetti organi sociali che assumono durante la loro nomina incarichi in enti come sopra indicati perdono automaticamente il loro incarico.

Per quanto sopra la ineleggibilità o la perdita dell'incarico si realizza anche solo con la proposizione della propria candidatura.

Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri non compete alcun compenso per la carica.

I soci e i componenti degli organi sociali non possono avere alcun rapporto economico, di qualsiasi natura e genere, con il Comitato stesso.

Articolo 22 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Rendiconto annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, corredandolo di una relazione sull'andamento dell'attività sociale comprendente la dimostrazione della raccolta pubblica di fondi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa e nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 23 – Patrimonio

Costituiscono il patrimonio del Comitato tutte le somme dal medesimo introitate a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

I pagamenti dovranno avvenire, di norma, per mezzo di uno o più istituti bancari presso il quale sarà tenuto apposito conto intestato al Comitato.

Eventuali beni mobili o immobili provenienti da legati o donazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2) potranno essere alienati nei modi e termini ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; il numerario risultante dovrà in tal caso essere destinato al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali.

E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a soci,

promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione del Comitato durante la vita dell'organizzazione.

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 25 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Clausole transitorie

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1-2-3-5) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

F.TO: MENCHETTI ORESTE

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO



Roberto Baldassarri
Notaio

Repertorio n. 52.718

Raccolta n. 34.320

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO PER LA VITA O.n.l.u.s."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno quindici (15) del mese di luglio, in Grosseto, via Tevere n. 15/17, nei locali della Ascom Confcommercio, alle ore 20.50

A richiesta dell'Associazione **"COMITATO PER LA VITA organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.)"** in breve **"COMITATO PER LA VITA O.n.l.u.s."** con sede in Grosseto, via Varese n. 22-24, codice fiscale 92007640532, avanti a me dottor Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente **MENCHETTI ORESTE** nato a Grosseto il 18 ottobre 1953, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente della associazione stessa.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il comparente medesimo il quale constatata:
- la presenza di n. 3 (tre) associati su un totale di n. 196 (centonovantasei) associati aventi diritto al voto, così come risulta dal foglio presenze da conservare agli atti della associazione;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone di Betti Patrizia, Dottori Roberto, Luzzetti Antonella, Algeri Chiara, Bocchi Alsiero, D'Eramo Niccolò, Fommei Anna, Giusti Gianni, Gazzini Nicoletta, Lucattelli Cristina, Maretti Fiorella, Nunzi Carla e Piccioni Nico (Consiglieri) oltre se medesimo (Presidente);
- la regolarità delle formalità di convocazione;

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita ed atta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - adeguamento dello Statuto alle nuove norme per le associazioni di Volontariato.

Aperta l'assemblea, il Presidente espone i motivi che hanno indotto alla formulazione del predetto Ordine del Giorno, riguardante le modifiche dello statuto, al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 117/2017.

In particolare fa presente che il D.Lgs. 117/2017 ha integrato la disciplina delle associazioni contenuta nel Libro Primo del Codice Civile, principalmente nelle parti riguardanti:

- * il concetto di attività di interesse generale;

REGISTRATO
a GROSSETO
in data 22 luglio 2019
al n. 5.056 serie 1T

- * la disciplina dell'autonomia patrimoniale connessa all'attribuzione della personalità giuridica;
- * il profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
- * la disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione dell'Ente.

A tal fine fa presente:

- che la bozza del nuovo statuto è stata messa a disposizione di tutti gli associati mediante deposito presso la sede del Comitato in via Varese n. 22;
 - che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 101 comma secondo D. Lgs. 117/2017, fino alla effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del citato D. Lgs 117/2017;
 - che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
- L'assemblea, dopo lunga ed approfondita discussione, con il sistema della prova e controprova per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

- 1) di approvare il testo rielaborato dello statuto dell'associazione composto di 25 (venticinque) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
- 2) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per la legale validità della sopra adottata deliberazione, con la precisazione che fino all'effettiva operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione di cui trattasi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno essendo le ore 21.15

La Parte:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai

sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di averne ricevuto copia, consentendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa;
- mi autorizza a rilasciare copie del presente atto a favore di chiunque ne faccia richiesta.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in sette pagine di due fogli e da me letto al comparente in assemblea il quale su mia domanda lo approva alle ore 21.20

F.TO: MENCHETTI ORESTE

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO